

REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI DELLA CONSULTA DEGLI STUDENTI

Delibera del Consiglio Accademico n. 8/4 del 10 febbraio 2005

articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, in prima applicazione del D. P. R 28/2/2003, n. 132 ed in conformità allo Statuto del Conservatorio di Musica “Arrigo Boito” di Parma, le elezioni della Consulta degli Studenti.

articolo 2 – Individuazione dei rappresentanti nella Consulta degli Studenti

1. La Consulta degli Studenti è formata da un numero di rappresentanti variabile a seconda della consistenza numerica del corpo studentesco alla data di indizione delle elezioni, così come previsto dallo Statuto del Conservatorio, art. 14, comma 1.

Le rappresentanze in seno al predetto organismo sono così individuate:

Numero di studenti	Membri Consulta
Fino a 500	Tre
Da 501 a 1000	Cinque
Da 1001 a 1500	Sette
Da 1501 a 2000	Nove
Oltre 2000	Undici

- 2.
3. Per corpo studentesco si intende l'insieme di tutti gli studenti del Conservatorio, inclusi gli studenti minorenni e gli studenti del Liceo Sperimentale Quinquennale.
4. I membri della Consulta Studentesca sono eletti nei modi e nelle forme previste dagli articoli 4 e seguenti del presente regolamento.
5. La Consulta disciplina con apposito regolamento interno le modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Consiglio Accademico.

articolo 3 – Valutazione della Anzianità di Corso

1. Una maggiore anzianità di corso viene attribuita nell'ordine a:
 - I. Corsi di Diploma Accademico di II Livello (biennio superiore)
 - II. Corsi di Diploma Accademico di I Livello (triennio superiore) e Corsi tradizionali superiori;
 - III. Liceo, Corsi tradizionali inferiori e medi.

articolo 4 – Procedura elettorale

1. Per l'individuazione delle rappresentanze di cui all'art. 2 del presente regolamento è costituito un unico Collegio Elettorale, formato da tutti gli studenti del Conservatorio in possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento.

articolo 5 – Indizione delle elezioni

1. Il Direttore del Conservatorio indice le elezioni con proprio decreto stabilendo:
 - la data, l'ora e la sede per lo svolgimento della Assemblea Generale degli Studenti;
 - la data di pubblicazione delle liste degli elettori di cui all'art. 8 da parte della Segreteria Studenti;
 - i giorni e l'orario di deposito delle liste dei candidati di cui all'art. 9;
 - la sede, la composizione e la Presidenza della Commissione Elettorale di cui all'art. 6;
 - la data, l'ora e la sede per lo svolgimento delle operazioni di voto.
2. Durante lo svolgimento della Assemblea Generale degli Studenti di cui al comma 1 del presente articolo le lezioni sono sospese.
3. Ai relativi decreti verrà data ampia diffusione mediante pubblicazione all'Albo del Conservatorio e all'Albo degli Studenti.

articolo 6 – Commissione Elettorale

1. La Commissione Elettorale si compone di due studenti e un docente che assume le funzioni di Segretario.
2. Essa provvede alla gestione delle operazioni elettorali e decide sui reclami presentati in ordine allo svolgimento delle elezioni.

articolo 7 – Elettorato attivo e passivo

1. I diritti di elettorato attivo e passivo competono a:
tutti gli studenti maggiorenni alla data di indizione delle elezioni, purché regolarmente iscritti:
 - ai Corsi di Diploma Accademico di I e II Livello;
 - ad un periodo di studi al termine del quale sia previsto il conseguimento di un Diploma di Conservatorio ovvero ai corsi di studio per il cui accesso sia richiesto, quale requisito di ammissione, il possesso di un Diploma di Conservatorio;
 - al Liceo Sperimentale Quinquennale.

articolo 8 – Liste degli elettori

1. Le liste degli elettori sono pubblicate a cura della Segreteria Studenti all'Albo degli Studenti e sono consultabili fino a ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.
2. Le liste elettorali sono altresì consultabili presso la Segreteria Studenti.
3. Chi, pur avendone diritto, sia stato escluso dalle liste, può fare richiesta di rettifica ed integrazione presso la Segreteria Studenti entro il termine delle operazioni di voto; la Segreteria Studenti provvederà a rilasciare un certificato di ammissione al voto, apportando le debite integrazioni alle liste e dando comunicazione delle correzioni apportate alla Commissione Elettorale.
4. Avverso la formazione delle liste elettorali o il rifiuto di inclusione in esse, è ammesso ricorso alla Commissione Elettorale.

articolo 9 – Liste dei candidati

1. Gli elettori possono proporre liste di candidati contraddistinte da una sigla o breve denominazione atta a identificare la lista stessa e con numero di candidati variabile da uno a cinque.
2. Le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Commissione Elettorale nel periodo stabilito dai decreti di indizione delle elezioni.
3. Qualora la denominazione o sigla di una lista sia confondibile con quella di altra lista presentata in precedenza ovvero appaia scorretta o sconveniente, la Commissione Elettorale invita il rappresentante ufficiale di cui al successivo articolo 10 a modificarla entro tre giorni, pena l'esclusione dalle elezioni.

articolo 10 – Rappresentante Ufficiale di Lista

1. Il primo presentatore della lista è il Rappresentante Ufficiale di Lista: egli effettua e riceve le comunicazioni e gli atti previsti dal presente regolamento per conto della lista.
2. Il Rappresentante di cui al comma 1 del presente articolo può depositare presso la sede della Commissione Elettorale, nello stesso periodo di presentazione delle liste dei candidati, l'elenco dei delegati della propria lista – di cui al seguente articolo 11 - che potranno essere presenti presso il seggio, nel numero massimo di due.
3. Entro il termine di cui al comma precedente, il Rappresentante di cui al comma 1 del presente articolo può inoltre presentare un elenco di elettori disposti a svolgere le funzioni di scrutatori presso il seggio elettorale di cui all' articolo 16.
4. I candidati di ciascuna lista non possono essere delegati al seggio.
5. La posizione di Rappresentante Ufficiale di Lista è incompatibile con quella di candidato.

articolo 11 – Delegati di lista

1. I delegati di lista hanno il compito di rappresentare la propria lista durante le operazioni di scrutinio; essi vengono aggregati al seggio al termine delle votazioni e possono proporre a verbale richieste di annullamento o di verifiche ulteriori sulle singole schede da parte della Commissione Elettorale.

articolo 12 – Sottoscrizioni delle liste dei candidati

1. Ciascuna lista depositata deve essere presentata mediante sottoscrizione da parte di almeno 10 elettori e non più di 15.
2. La sottoscrizione avrà luogo su appositi moduli prestampati e autenticati dalla Commissione Elettorale nei giorni e nelle ore stabilite dai Decreti di Indizione delle elezioni ed inizierà al termine del deposito e della chiusura della lista da parte del Rappresentante Ufficiale di Lista.
3. Non sono ammissibili sottoscrizioni depositate su moduli privi dell'autenticazione della Commissione Elettorale.
4. Non è ammessa la sottoscrizione di più liste; qualora il nome di un sottoscrittore appaia in calce a liste diverse, la sottoscrizione è considerata valida solo per la lista presentata anteriormente alle altre; fanno fede data ed ora di presentazione della lista presso la sede della Commissione Elettorale.

articolo 13 – Posizione scolastica dei candidati e dei sottoscrittori

1. La regolarità della posizione scolastica dei candidati, del Rappresentante Ufficiale di Lista e dei sottoscrittori è accertata dalla Commissione Elettorale, sulla base di una apposita lista degli aventi diritto prodotta dalla Segreteria Studenti alla data di indizione delle elezioni.

2. Qualora a seguito degli accertamenti risultino posizioni scolastiche irregolari la Commissione Elettorale invita il Rappresentante Ufficiale di Lista alla regolarizzazione e/o integrazione entro cinque giorni della lista dei candidati e dei sottoscrittori.

articolo 14 – Numerazione delle liste dei candidati

1. Entro cinque giorni dal termine del periodo previsto per il deposito delle liste dei candidati di cui all'art. 9 del presente regolamento, la Commissione Elettorale pubblica le liste attribuendo ad esse un numero d'ordine progressivo sulla base della data di presentazione.

articolo 15 – Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale deve svolgersi nel rispetto della libertà di manifestazione di opinione e di pensiero garantita dalla Costituzione.
2. L'istituto assicura pari condizione di accesso ai mezzi di propaganda, mettendo a disposizione delle liste appositi spazi di affissione debitamente distinti per collegio elettorale.
3. Ogni forma di propaganda deve cessare ventiquattro ore prima dell'inizio delle votazioni.

articolo 16 – Procedura e costituzione del seggio elettorale

1. Il seggio è istituito presso la sede dell'Istituto in un locale dedicato, nelle date e nelle ore previste dai Decreti Direttoriali di cui all'art. 5 del presente regolamento.
2. La Commissione Elettorale provvede alla costituzione del seggio designando:
 - un Presidente ed un Segretario, entrambi scelti tra gli elettori che non risultino candidati in alcuna lista o delegati per alcuna lista.
 - uno scrutatore, sorteggiato tra tutti gli elettori che non risultino candidati in alcuna lista o delegati per alcuna lista e quelli facenti parte delle liste di cui all'art. 10, comma 3 del presente regolamento.
3. La Commissione Elettorale provvede per sorteggio, tra tutti gli elettori che non risultino candidati in alcuna lista e quelli facenti parte delle liste di cui all'art. 10, comma 3 del presente regolamento, alla formazione di una lista dei membri designati alle operazioni di scrutinio, al fine di prevedere eventuali sostituzioni dei membri inizialmente designati che si trovino nell'impossibilità di proseguire il compito loro assegnato.
4. Eventuali sostituzioni di membri del seggio e modifiche nei turni di scrutinio vengono disposte dalla Commissione Elettorale, sulla base dei Decreti di Indizione di cui all'art. 5.
5. La qualifica di componente di seggio è incompatibile con quella di candidato.
6. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due dei componenti il seggio.
7. Ogni lista ha diritto ad essere presente nel seggio con un delegato, come disposto all'articolo 10, comma 2 del presente regolamento.
8. La Commissione Elettorale assegna, su conforme indicazione dei Rappresentanti Ufficiali di Lista, i delegati presso il seggio.

articolo 17 – Ammissione degli elettori al voto

1. Sono ammessi a votare gli studenti iscritti alle liste degli elettori, nonché coloro che presentino un certificato di ammissione al voto rilasciato dalla Segreteria Studenti.
2. L'elettore deve farsi identificare mediante esibizione di idoneo documento di riconoscimento.
3. Dell'avvenuta votazione si fa menzione sulla lista degli elettori mediante firma dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.

4. Gli elettori fisicamente impediti possono farsi accompagnare in cabina da un elettore, che abbia già votato nel medesimo seggio; un componente del seggio annota l'avvenuto accompagnamento.
5. Nessun elettore può esercitare le funzioni di accompagnatore più di una volta.
6. L'impedimento, qualora non evidente, dovrà essere documentato da un certificato medico.

articolo 18 – Schede elettorali

1. Le schede elettorali sono autenticate da uno dei componenti del seggio.
2. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e due voti di preferenza per candidati che appartengano alla stessa lista cui si è dato il voto.

articolo 19 – Pubblicità e tutela delle operazioni di voto

1. Le operazioni elettorali sono pubbliche e il Presidente regola l'ingresso nella sala delle votazioni.
2. È permesso trattenersi nel seggio per il tempo strettamente necessario alle operazioni di voto.
3. Durante lo svolgimento delle elezioni è vietato esercitare qualunque forma di pressione, anche verbale, sugli elettori.

articolo 20 – Operazioni di scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio presso i seggi sono pubbliche ed hanno luogo non appena terminate le operazioni di voto.
2. I risultati della votazione sono trascritti nell'apposito verbale.
3. Non appena concluse le operazioni di scrutinio il Presidente invia alla Commissione Elettorale il verbale e le schede di votazione.

articolo 21 – Nullità delle schede e dei voti

1. È nulla la scheda che sia diversa da quella fornita dal seggio o che manchi dell'autenticazione prescritta, ovvero rechi segni, scritte o parole tali da far ritenere che con essi l'elettore abbia inteso farsi riconoscere.
2. Nel caso in cui l'elettore non abbia indicato una lista ma abbia chiaramente indicato una o due preferenze, il voto è attribuito anche alla lista cui appartiene il candidato/i indicato con la/e preferenza/e.
3. Nel caso in cui l'elettore abbia espresso più di due preferenze per la stessa lista, viene attribuito il solo voto di lista, mentre le preferenze sono nulle.
4. Nel caso in cui l'elettore abbia espresso un voto disgiunto, ossia un voto per una lista ovvero una preferenza per un candidato di quella lista e un voto per una lista diversa ovvero una preferenza per un candidato di lista diversa, la scheda è nulla.
5. Ciascun delegato di lista o componente il seggio può contestare una scheda o un voto; sulle contestazioni decide in via provvisoria il Presidente del seggio. Del reclamo e della decisione viene fatta menzione nel verbale del seggio.
6. La Commissione Elettorale decide in via definitiva sulle contestazioni di cui al comma precedente.

articolo 22 – Accertamento dei votanti e computo dei voti

2. Al termine delle votazioni la Commissione Elettorale provvede, sulla base dei verbali di ciascun seggio, alla collazione dei dati accertando preliminarmente il numero degli elettori che hanno partecipato alla votazione.

3. Il numero totale dei voti validi viene diviso per i seggi da attribuire, la cifra intera ottenuta costituisce il quoziente per quella elezione; si attribuiscono a ciascuna lista tanti seggi quanti sono i quozienti contenuti in misura intera nel numero dei voti assegnati alla lista.
4. Qualora, al termine delle operazioni suddette, non tutti i seggi siano stati attribuiti, i seggi residui sono assegnati in ragione dei maggiori resti risultanti; a parità di resti il seggio è assegnato alla lista con meno seggi.
5. Successivamente si conteggiano quindi le preferenze assegnate ai candidati all'interno di ciascuna lista.
6. I candidati sono dichiarati eletti nell'ordine fino a concorrenza dei seggi attribuiti alla lista. A parità di numero di preferenze è eletto il più anziano di corso, quindi di età.
7. L'anzianità di corso viene valutata ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento
8. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale, qualunque elettore può proporre ricorso alla Commissione Elettorale stessa entro cinque giorni dalla data di pubblicazione dei risultati.

articolo 23 – Designazione e nomina degli eletti

1. La Commissione Elettorale, preso anche atto delle decisioni assunte ai sensi dell'articolo 21, comma 6 del presente regolamento, provvede a stilare la lista dei candidati che hanno ricevuto voti validi.
2. Sulla base della lista di cui al comma 1 del presente articolo la Commissione designa gli eletti che vengono nominati con decreto del Direttore del Conservatorio.

articolo 24 – Decadenza

1. Per i casi di decadenza si rimanda al regolamento interno della Consulta di cui all'art. 2, comma 4 del presente regolamento.
2. Qualora un seggio o più seggi dovessero rimanere vacanti per il verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Direttore del Conservatorio provvede, sulla base della lista di cui all'art. 23 comma 1, a nominare i primi dei non eletti, ed eventualmente ad indire elezioni suppletive con cadenza annuale.

articolo 25 – Norma finale e di rinvio

1. Per tutto ciò che non è previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme in vigore per le elezioni delle rappresentanze studentesche negli Istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale, con particolare riferimento al DPR n. 132 del 28/2/2003 ed allo Statuto del Conservatorio di Musica "Arrigo Boito" di Parma, in quanto applicabili.
2. Eventuali modifiche al presente regolamento vengono apportate su proposta della Consulta Studentesca previa approvazione da parte del Consiglio Accademico di Istituto.